

Crisi d'impresa, la giurisdizione fa perno sul centro di interessi

Procedure transfrontaliere

Codice allineato al diritto europeo ma resta spazio per la disciplina interna

La presenza di attivi rilevanti supera la coincidenza tra Comi e sede legale

Pagina a cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Secondo il diritto dell'Unione Europea, la presunzione di coincidenza tra Comi (center of main interest, centro degli interessi principali) e sede legale può essere vinta dalla presenza in uno Stato membro – diverso da quello in cui si trova la sede legale – di attivi rilevanti (Corte di Giustizia UE, sentenze Interedil del 20 ottobre 2011, C-369/09 e Novo Banco del 16 luglio 2020, C-253/19), tali che – valutati globalmente, anche in relazione alla loro verificabilità da parte dei creditori – consentano di ritenere che il luogo effettivo in cui il debitore gestisce abitualmente i suoi interessi, risulti aliunde rispetto alla sede statutaria (Corte di Giustizia

– che produce i propri effetti in tutti i paesi dell'Unione – può essere aperta nello Stato membro del Comi del debitore, mentre le seconde – dichiarabili in tutti gli Stati membri, diversi dal primo, in cui il debitore abbia una dipendenza – producono effetti solo nel territorio dello Stato di apertura.

Da tali osservazioni può trarsi la conclusione che i principi dell'Unione vanno applicati anche alla competenza interna, ancorché gli articoli 27 e 28 del Codice della crisi d'impresa non facciano riferimento alla abitualità e riconoscibilità della sede effettiva. Il creditore (o il debitore) possono dimostrare che la competenza si trovi in luogo diverso da quello statutario, allegando plurimi elementi oggettivi, da valutare globalmente, dai quali un terzo creditore possa dedurre che l'attività gestoria sia stabilmente svolta in altro luogo rispetto alla sede legale.

Quanto ai gruppi – in assenza di una disciplina analoga a quella prevista dall'articolo 286 in tema di competenza – trova applicazione la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che fa prevalere il Comi di ciascuna singola società del gruppo, senza consentire in tema di giurisdizione deroghe funzionali a un miglior coordinamento della gestione della crisi o dell'insolvenza di gruppo.

Deve, in ogni caso, escludersi, se non nei casi espressamente previsti da normative speciali, la possibilità di dichiarare la giurisdizione italiana sulla scorta di criteri diversi da quelli del Comi e della dipendenza, che hanno na-



Eurogiudici in campo.

La Corte UE è spesso intervenuta sui confini della giurisdizione nelle questioni per l'accesso alle procedure concorsuali

tura autonoma e uniforme.

Il giudice nazionale non potrà, pertanto, che conformarsi al diritto dell'Unione non solo nelle insolvenze di portata unionale, ma anche in quei casi caratterizzati da profili di collegamento con Paesi extra europei, in cui troveranno inevitabilmente applicazione i criteri di cui agli articoli 11 e 26 del Codice della crisi d'impresa, nonché nelle insolvenze puramente domestiche.

Giurisdizione italiana anche nei casi in cui l'imprenditore (con Comi all'estero) abbia una dipendenza in Italia

La giurisprudenza comunitaria può avere riflessi anche nel decidere la competenza interna

Ue, sentenza 24 marzo 2022, Galapagos, C-723/20, punto 17; e sentenza C-253/19, citata, punto 19), da ciò deducendosi la presenza del centro effettivo di direzione e di controllo della società in altro Stato membro (Corte di Giustizia Ue, sentenza C-253/19, citata, punti 21, 22).

Analogamente, la disciplina interna trova applicazione per tutte quelle procedure relative a debitori che gestiscono i propri interessi in modo abituale e riconoscibile in Italia, ovvero che ivi abbiano la sede statutaria (per le persone giuridiche), la sede principale (per l'imprenditore o il professionista) ovvero, per gli altri casi, il luogo di residenza abituale (articolo 11 del Codice della crisi di impresa).

La giurisdizione italiana è, inoltre, riconosciuta dall'articolo 26, comma 1, del Codice della crisi anche nei casi in cui l'imprenditore – il cui Comi si trovi all'estero – abbia in Italia una dipendenza, e ciò a prescindere dall'apertura di analogo procedura all'estero.

In assenza di un'espressa definizione nel Codice della crisi, la dipendenza viene comunemente individuata – richiamando il regolamento (UE) 2015/848 – nel luogo in cui il solo imprenditore (e non anche gli altri soggetti di cui all'articolo 11) eserciti un'attività economica in maniera non transitoria con l'impiego di risorse umane e beni strumentali. Conseguentemente, ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana, non è più sufficiente la mera presenza di beni sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'applicabilità del Codice della crisi persino quando il debitore, pur con sede legale e disponibilità di taluni beni in Italia, abbia il proprio Comi in un Paese extra europeo e non svolga né abbia svolto in Italia alcuna attività economica significativa.

In ogni caso, il sistema consente la contestuale pendenza nei confronti del medesimo imprenditore di una procedura principale di insolvenza e di un numero di procedure secondarie pari a quello delle sue dipendenze. La prima



Stimoli frequenti (anche notturni).
Cara prostata quanto mi costi!

INFORMATI, CONFRONTA, FAI I TUOI CONTI

PROSTATACT®

È un integratore alimentare a base di **Serenoa Repens** titolata.

Una compressa al giorno contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie.

IN FARMACIA, PARAFARMACIA ED ERBORISTERIA



30 compresse con 320 mg di Serenoa Repens ciascuna
A SOLI 13,90 €



60 compresse con 320 mg di Serenoa Repens ciascuna
A SOLI 19,90 €

Leggere le avvertenze riportate sulla confezione. Gli integratori non sostituiscono una dieta variata, equilibrata ed un sano stile di vita.

Prostat Act è distribuito da F&F srl - 06/9075557 - mail: info@linea-act.it

www.linea-act.it